

Nota prot. n. P946/4109 Sott. 37 del 31/08/2000

Controlli sui locali di spettacolo e trattenimento da parte del Comando VV.F. Risposta a quesito.

Quesito Comando

Il Servizio di Vigilanza Antincendio nei luoghi di spettacolo e trattenimento viene espletato, nei casi previsti, dal personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, a seguito della prescrizione del servizio stesso fatta dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, così come espressamente previsto dal DM 22/02/96, n. 261.

La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, è l'Organo preposto ad esprimere un parere, nell'ambito di un procedimento amministrativo, attraverso il quale l'Autorità Comunale rilascia l'autorizzazione allo svolgimento di una determinata manifestazione di pubblico spettacolo e trattenimento.

Premessa:

- a) Per una manifestazione di pubblico spettacolo e trattenimento un gestore ha richiesto a questo Comando l'effettuazione di un servizio di vigilanza antincendio;
- b) Il Comando ha rappresentato al gestore che trattandosi di attività di pubblico spettacolo e trattenimento il servizio doveva essere prescritto dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- c) Per la predetta manifestazione, la Commissione non ha ritenuto di esprimere il parere di competenza a causa della insufficienza ed inidoneità della documentazione prodotta dal Comune interessato;
- d) Il Comando ha avuto notizia che la manifestazione di pubblico spettacolo si sta comunque svolgendo con apposita autorizzazione comunale.

Tutto ciò premesso si chiede a codesto Ufficio:

1. Viste le disposizioni dettate dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, quale comportamento deve tenere il rappresentante del Comando qualora in seno alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo si formi una volontà di maggioranza tesa a non esprimere alcun parere sulla richiesta inoltrata dal Comune?
2. Nel caso che la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo non esprima alcun parere e/o decida a maggioranza di non dovere eseguire alcun sopralluogo negli ambienti dove si svolge la manifestazione, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, visto l'art. 14 del D.P.R. 577/82, l'art. 23 del D.Lgs 626/94, nonché le indicazioni date con Circ. D.G.P.C.S.A. n. 9, prot. n.° P796/4101 sott. 72/E del 05/05/98, in merito a quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 37/98, può comunque autonomamente effettuare un sopralluogo di verifica delle condizioni di sicurezza antincendio non contestualmente alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo?

In caso positivo, si chiede se il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco possa anche prescrivere il servizio di vigilanza antincendio al gestore dell'attività, da effettuarsi da parte di personale Vigili del Fuoco, qualora nel corso del sopralluogo emergesse che le misure di sicurezza antincendio presenti non siano sufficienti a garantire la pubblica e privata incolumità.

Infine, si ritiene di dover evidenziare che la risposta al quesito di cui al punto 2 acquista particolare importanza di indirizzo procedurale, onde evitare che al Comando possa essere contestato un possibile comportamento omissivo in caso di eventuale indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria, in relazione alle competenze attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dalla legge 469/61, dal D.P.R. 577/82 e, da ultimo, dal D.Lgs. 626/94.

Si resta in attesa di cortese urgente risposta.

Risposta Ministero

In relazione ai quesiti posti, con la nota che si riscontra, relativamente ai comportamenti da tenere da parte di codesto Comando VV.F., si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. Qualora in seno alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, dovessero emergere posizioni discordanti, il rappresentante dei Vigili del Fuoco è tenuto a far verbalizzare il proprio parere, in linea con le direttive impartite da codesto Comando VV.F.
2. In forza di quanto disposto dall'art. 12, lettera e), dalla legge n. 469/1961, dagli articoli 1 e 14 del D.P.R. n. 577/1982, nonché dall'art. 23 del D.lgs. n. 626/1994, si ritiene che codesto Comando abbia facoltà di effettuare autonomamente controlli presso luoghi destinati a manifestazioni di spettacolo e/o trattenimenti in genere, finalizzati ad accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza antincendio.

Qualora a seguito dei predetti controlli venga accertata l'inosservanza di norme, codesto Comando è tenuto a procedere a termini di legge.